



Consiglio regionale della Calabria
Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

BANDO DI CONCORSO “TI SBULLU!”

Anno Scolastico 2024/2025

Art. 1

Finalità

1. Con la legge n. 71/2017 entrata in vigore il 18 giugno 2017 il Parlamento italiano ha previsto misure a carattere fortemente preventivo e rieducativo a favore dei minori per contrastare il fenomeno del cyberbullismo. La legge indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell'episodio) da attuare in ambito scolastico, in particolare nella promozione di attività preventive, educative e rieducative. L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di reato. Il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e il Consiglio regionale della Calabria, in attuazione della legge n. 71/2017, al fine di promuovere attività preventive, educative e rieducative nell'ambito scolastico regionale, indicano il concorso intitolato “TI SBULLU!”. Tale iniziativa, proponendosi di “sbullare” i bulli dalla società e dalle scuole, vuole far riflettere i ragazzi sull'importanza di assumere con i coetanei, soprattutto con i compagni di classe con i quali si condividono molte ore scolastiche ed extrascolastiche, comportamenti responsabili e consapevoli in quanto anche un atteggiamento “neutro” può concorrere direttamente o indirettamente (in qualità anche solo di spettatori) alla realizzazione di cosiddetti “atti di bullismo”.

Art. 2

Oggetto

1. Il concorso denominato “TI SBULLU!” richiede agli studenti la realizzazione di un video spot - coerente con il tema scelto - corredato da una breve descrizione. L'obiettivo è quello di comunicare attraverso le immagini, così realizzando un mezzo immediato di espressione, emozioni e sentimenti sull'importanza del valore di ogni persona, delle relazioni con l'altro e del saperne riconoscere e valutare gli aspetti emotivo-affettivi, al fine di sollecitare gli adolescenti a riappropriarsi della bellezza del dialogo off line, della complicità di un sorriso, di un abbraccio, di una stretta di mano, di una pacca sulla spalla.

2. Gli studenti sono invitati a produrre un prodotto audiovisivo in armonia con i seguenti obiettivi:

- a) riflettere sul proprio comportamento in classe (osservare la classe, anche durante le uscite didattiche o le gite scolastiche: vi sono compagni che vengono isolati o si isolano... capire il perché);
- b) assumere comportamenti responsabili e consapevoli che anche il proprio atteggiamento può concorrere direttamente o indirettamente (in qualità anche solo di spettatori) alla realizzazione di cosiddetti “atti di bullismo”;
- c) promuovere la cultura del rispetto, ponendo l'accento sul “valore” della persona;



Consiglio regionale della Calabria
Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

- d) sottolineare l'importanza di costruire, anche in rete, un'immagine di sé che rispecchi in maniera veritiera la propria identità;
- e) fare rete per combattere qualsiasi forma di violenza sulla rete;
- f) indicare quali alternative mettere in atto per arginare il problema (denunciare, isolare il bullo, fare rete ecc...).

Art. 3

Partecipazione

1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio regionale. I lavori dovranno essere realizzati da un gruppo composto da n. 3 componenti, con il coinvolgimento di un docente referente che svolga attività di assistenza e coordinamento. Non è previsto un numero massimo di gruppi partecipanti per classe, ma ogni gruppo può realizzare un solo lavoro.

Art. 4

Caratteristiche dei lavori

1. Un video, in bianco e nero o a colori, inviato digitalmente in allegato e corredato da una breve descrizione di accompagnamento (massimo n. 30 righe carattere Times New Roman dimensione 12, in formato pdf), che illustri ed espliciti con chiarezza l'attinenza al tema del bando e le motivazioni che hanno condotto alla realizzazione del video stesso.

2. Le caratteristiche del lavoro dovranno essere:

- a) dimensioni massime: 80 MB;
- b) risoluzione massima: 720p (1280x720);
- c) formato: .mov, .avi, .wmv, .mp4, .mpg;
- d) durata: minimo 30 secondi - massimo 60 secondi;
- e) strumento di registrazione: videocamera, telefono cellulare e drone. Si precisa che nei video inviati non dovranno comparire scritte, date, numeri, marchi, loghi o altro segno distintivo di aziende o prodotti.

Art. 5

Termini e modalità per la partecipazione e per la presentazione dei lavori

1. Le domande di partecipazione e i lavori dovranno essere trasmessi, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 30 aprile 2025, via e-mail al seguente indirizzo: garantetutelavittimedireato@pec.consrc.it, indicando nell'oggetto: Concorso "TI SBULLU!" nonché il nome dell'Istituto mittente.

2. Il docente referente dovrà trasmettere, per ogni singolo lavoro dei gruppi partecipanti, la domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato al Bando, contenente i dati che permettano la rapida identificazione dei componenti del gruppo:

- a) scuola di appartenenza con indirizzo completo e codice meccanografico;



Consiglio regionale della Calabria
Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

- b) nome e cognome, recapito telefonico e materia di insegnamento del docente responsabile del progetto;
- c) nome, cognome, luogo e data di nascita degli studenti.

3. La domanda di partecipazione va trasmessa unitamente ai seguenti allegati:

ALLEGATO A: Dichiarazione liberatoria all'utilizzo delle immagini dei soggetti rappresentati in video;

ALLEGATO B: Informativa sul trattamento dei dati personali.

Domanda di partecipazione e allegati annessi devono essere compilati in ogni parte e debitamente sottoscritti.

4. La domanda di partecipazione è sottoscritta dal Dirigente scolastico dell'Istituto; gli allegati A e B devono invece essere firmati da ogni componente del gruppo, e, se minorenni, dal genitore o da chi ne fa le veci. Gli allegati devono essere corredati dalla copia leggibile del documento di identità dei soggetti firmatari.

Art. 6

Percorso di selezione e valutazione

1. Sarà cura dell'Ufficio di supporto del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato provvedere alla istruttoria dei lavori ritenuti ammissibili in quanto conformi alle caratteristiche di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2. I lavori, ritenuti ammissibili ai sensi del comma 1, saranno sottoposti al vaglio di una Commissione di valutazione come di seguito composta:

- a) dal Presidente del Consiglio regionale della Calabria o da un suo delegato (Presidente di Commissione);
- b) dal Segretario Generale o da un suo delegato;
- c) dal Garante regionale per la tutela delle vittime di reato;
- d) da un esperto di comunicazione indicato dal Presidente del Consiglio regionale;
- e) da due dipendenti del Consiglio regionale sulla base di un interpello interno (di cui uno anche con funzioni di Segretario);
- f) da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
- g) dal Presidente del Coordinamento regionale delle Consulte provinciali studentesche o da un suo delegato.

Art. 7

Criteri di valutazione

1. La Commissione di valutazione esaminerà e valuterà i lavori realizzati tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) originalità;
- b) attinenza al tema oggetto del concorso;
- c) efficacia degli aspetti comunicativi;
- d) chiarezza della descrizione che spiega e accompagna il lavoro.

Art. 8

Cause di esclusione



Consiglio regionale della Calabria
Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

1. Tutti i lavori, a pena di esclusione, non dovranno contenere i seguenti elementi:
- a) violazione della legge o lesione dei diritti, anche di terzi;
 - b) pubblicità, diretta o indiretta, subliminale, di natura promozionale o comunque a scopo commerciale;
 - c) discriminazione in relazione all'età, al sesso, alla razza, alla lingua, alla nazionalità, alle credenze religiose, all'orientamento sessuale, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali, ecc.;
 - d) diffamazione, ingiuria, oscenità o comunque elementi che possano offendere la reputazione, la dignità, l'onore, il decoro e l'immagine di qualsiasi soggetto;
 - e) lesione, turbamento o minaccia della personalità fisica e morale dei minori;
 - f) mancato rispetto (in tutto o in parte) dei requisiti contenuti negli articoli 3, 4 e 5 del presente bando.

Art. 9

Premi

1. I premi sono assegnati alle scuole vincitrici e al gruppo di studenti composto da n. 3 componenti e sono così ripartiti:
- a) le scuole vincitrici riceveranno un contributo in denaro per l'acquisto di materiali o attrezzature didattiche:
 - 1) pari a 3.000,00 euro per il lavoro primo classificato;
 - 2) pari a 2.000,00 euro per il lavoro secondo classificato;
 - 3) pari a 1.000,00 euro per il lavoro terzo classificato.
 - b) il gruppo di studenti vincitore riceverà un contributo in denaro per l'acquisto di materiale tecnologico del valore di:
 - 1) 2.000,00 euro per il lavoro primo classificato;
 - 2) 1.000,00 euro per il lavoro secondo classificato;
 - 3) 1.000,00 euro per il lavoro terzo classificato.
2. La proclamazione dei vincitori sarà effettuata presso Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria e i dettagli della premiazione saranno forniti alle scuole vincitrici in tempo utile.

Art. 10

Pubblicazione dei lavori e diritti

1. Il Consiglio regionale della Calabria si riserva la facoltà di pubblicare e/o diffondere i video presentati senza nulla dovere ai partecipanti, impegnandosi a citare gli autori. Con l'iscrizione al presente concorso, pertanto, i partecipanti conferiscono i diritti sopra indicati e rinunciano ad ogni azione per il riconoscimento di qualsiasi pretesa economica e/o risarcitoria collegata all'utilizzazione dei medesimi. I lavori realizzati, inoltre, non dovranno violare alcuno diritto di terzi e gli autori, unici responsabili, solleveranno i promotori del concorso *de quo* da qualsiasi turbativa, pretesa e rivendicazione. Il Consiglio regionale della Calabria non risponderà di



Consiglio regionale della Calabria
Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

eventuali rimostranze di altri che possano vantare un diritto sul prodotto inviato o si sentano offesi da esso. I lavori inviati resteranno di proprietà del Consiglio regionale della Calabria che ne disporrà liberamente per gli usi e secondo le modalità definite successivamente dallo stesso.

Art.11

Annullamento

1. Il Consiglio regionale della Calabria si riserva la facoltà di annullare la procedura concorsuale, di revocarla, prorogarla e/o rinviarla ad altra data, per cause che dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le modalità previste, anche in ragione di eventuali emergenze.

Art. 12

Pubblicità e informazioni

1. Il presente bando è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale (www.consiglioregionale.calabria.it) – Sezione “Organismi di garanzia- Garante regionale per la tutela delle vittime di reato” e trasmesso dall’Ufficio del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato agli Istituti scolastici delle Province calabresi. Le scuole che necessitassero di ulteriori informazioni o chiarimenti o intendessero comunicare in anticipo la volontà di partecipare al bando possono rivolgersi a:

Consiglio regionale della Calabria, Garante per la tutela delle vittime di reato, Ufficio del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato: Consiglio regionale della Calabria –Palazzo Campanella, Via Cardinale Portanova - 89123 - Reggio Calabria; garantetutelavittimedireato@pec.consrc.it; garantetutelavittimedireato@consrc.it.

**Il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato
Avv. Antonio Lomonaco**